

**Documento per la consultazione
Disciplina delle partecipazioni in
banche, società capogruppo,
intermediari finanziari, IMEL e
Istituti di pagamento**

24 febbraio 2011

Si fa riferimento al documento di consultazione pubblicato il 24 dicembre 2010, contenente lo schema di delibera CICR sull'acquisizione di partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, IMEL e Istituti di pagamento.

Si ringrazia per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni di seguito esposte.

Considerazioni preliminari

La regolamentazione in consultazione mira a definire un compendio di norme "chiare, precise ed uniformi" in tema di acquisizione di partecipazioni nel capitale di banche e di altre imprese del settore finanziario.

Alla luce di questi obiettivi, si auspica che l'Autorità di Vigilanza, in considerazione del principio di proporzionalità, della tipologia del soggetto acquirente e del carattere specifico dell'attività svolta, voglia applicare **regole semplificate** quando l'acquisto sia effettuato da intermediari bancari o finanziari. Questi ultimi, infatti, in quanto soggetti vigilati, già assicurano il possesso dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto o all'incremento di partecipazioni in altri soggetti vigilati.

Ciò vale, in particolare, quando i progetti di acquisizione per effetto di riorganizzazioni si realizzino all'interno di un gruppo bancario, in special modo quando si determini il trasferimento di partecipazioni da una società controllata ad una altra senza che muti l'appartenenza al Gruppo della società le cui partecipazioni sono state trasferite.

Campo di applicazione (art. 1)

Si chiede di meglio precisare l'ambito di applicazione della disciplina, circoscrivendolo alle imprese bancarie e finanziarie vigilate aventi sede in Italia.

Partecipazioni (art. 2)

Il documento in consultazione disciplina le soglie partecipative il cui raggiungimento deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia.

*Si chiede di esplicitare se in caso di sottoscrizione di un **prestito convertibile**, l'autorizzazione all'acquisto debba essere richiesta al momento della sottoscrizione*

delle obbligazioni ovvero al momento della loro conversione in azioni. In tale ultimo caso, si segnala l'opportunità di allineare i tempi dell'istruttoria della Banca d'Italia con la tempistica cui è soggetta la disciplina di conversione del prestito.

*Si chiede inoltre di esplicitare quanto sopra anche con riferimento ai casi di sottoscrizione o acquisto di **altri strumenti partecipativi convertibili** (ivi inclusi warrants) e **contratti che diano diritto o determinino l'obbligo di acquisto delle azioni** (derivati call e put).*

In linea generale, le partecipazioni "potenziali" sembrano non rilevanti fino al momento in cui il titolare del diritto non chieda in concreto di esercitarlo.

*Infine, si sottolinea l'opportunità di affrontare in modo esplicito il caso degli obblighi di acquisto, che erano regolati nelle precedenti Istruzioni di Vigilanza. La questione riguarda tanto i contratti derivati di **vendita di una opzione put**, quanto gli acquisti che diano luogo poi ad un'**OPA obbligatoria**.*

Nozione di influenza notevole (art. 4)

L'art. 19 Tub – in linea con il dettato della direttiva 2006/48/CE- assoggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le acquisizioni di partecipazioni dalle quali discenda la possibilità di esercitare, anche indirettamente, un'influenza notevole sull'impresa partecipata.

Ai sensi del documento in consultazione, "per influenza notevole si intende il potere di incidere sulla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa partecipata, senza averne il controllo, anche se la partecipazione detenuta attribuisce una percentuale di diritti di voto inferiore a quella presa in considerazione ai fini degli obblighi autorizzativi".

La disciplina demanda poi alla Banca d'Italia l'individuazione dei casi in cui tale autorizzazione è richiesta.

*Ciò espone al rischio di indirizzare una congerie di richieste "interpretative" all'Autorità di Vigilanza, per una individuazione "caso per caso" delle fattispecie rilevanti. Al riguardo, si ritiene che la nozione di influenza notevole cui la disciplina dovrebbe fare riferimento debba essere quella prevista dallo **IAS 28**, che la definisce come "il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto".*

Si ricorda inoltre che ai sensi della definizione IAS, "se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, **a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata**.

Anche se un'altra partecipante possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una partecipante di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;*
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;*
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;*
- d) l'interscambio di personale dirigente; o*
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali."*

Pubblicità (art. 10)

Il documento in consultazione – in linea con quanto già disposto dal CICR con la delibera n. 1057 del 19 luglio 2005 - attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di emanare disposizioni relative alla **pubblicità del regime autorizzativo** al quale sono assoggettate le partecipazioni, anche prevedendo l'obbligatorietà dell'indicazione nello statuto.

La disposizione che impone di indicare in statuto la disciplina autorizzatoria appare particolarmente gravosa rispetto alle finalità che si propone, oltre che disarmonico con la politica di semplificazione delle disposizioni statutarie: si auspica che la Banca d'Italia possa acconsentire alla mera pubblicazione sul sito internet dell'emittente.

Disciplina del procedimento (art. 11)

Il documento in consultazione indica i criteri e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Circa l'avvio del procedimento, si segnala che la direttiva 2007/44/CE¹ al VII considerando prevede la possibilità che vi siano contatti tra il candidato acquirente partecipazioni finanziarie e la relativa Autorità di vigilanza prima che venga notificata formalmente l'operazione.

Nelle linee guida emanate dai Comitati europei di 3° livello (*Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector required by the Directive 2007/44/EC*, par.16-17) tale previsione viene ritenuta particolarmente "utile" laddove le operazioni presentino elementi di complessità sia per l'autorità di vigilanza che per chi dovrà acquistare.

Alla luce di tali indicazioni, sembra opportuno che gli indirizzi del CICR si esprimano circa l'eventuale applicazione in Italia di tale previsione – in termini non prescrittivi - con particolare riguardo alle operazioni su azioni di società quotate.

¹ Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento

A fini di certezza operativa, si chiede inoltre di specificare anche nelle nuove disposizioni quanto già indicato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 12 maggio 2009, ai sensi della quale:

- *“la Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro sessanta giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento” (cfr. Comunicazione 12 maggio 2009, p. 6);*
- *“la mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine di conclusione del procedimento equivale al rilascio dell'autorizzazione” (cfr. Comunicazione 12 maggio 2009, p. 8)*

In un'ottica di snellimento del procedimento autorizzativo, e sulla base delle indicazioni desumibili dalle Linee guida emanate dai Comitati europei di 3° livello si richiede altresì:

- *nel caso in cui l'acquirente sia già un soggetto vigilato dalla stessa Banca d'Italia o da altra Autorità UE, una significativa semplificazione (sotto forma di esenzione o presunzione relativa) del procedimento di valutazione circa il possesso dei requisiti reputazione e di onorabilità, avendo l'acquirente stesso già assolto a tale condizione;*
- *nel caso di acquirente vigilato da Autorità di uno stato terzo, si potrebbe prevedere una forma di collaborazione tra Autorità di vigilanza, sulla base di reciprocità.*
- *un chiarimento sulla condizione consistente nel “possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca” o nell'intermediario finanziario. Non è infatti sempre possibile comunicare le scelte circa i futuri componenti degli organi aziendali in un momento antecedente all'ingresso (ovvero, all'incremento) della partecipazione al capitale, atteso che - per definizione - l'influenza “rilevante” non si esplica necessariamente nella possibilità di predeterminare i componenti gli organi sociali e gli esponenti apicali.*

Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni (art. 12)

Il documento in consultazione riprende quanto già disposto dall'art. 12 della delibera CICR n. 1057 del 19 luglio 2005 e stabilisce i casi per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione.

Potrebbe essere opportuno richiamare l'applicabilità ai casi di specie della disciplina di cui all'art. 24 Tub, ai sensi del quale i diritti di voto relativi alle partecipazioni acquisite sono sospesi.

Semplificazione dei procedimenti (art. 14)

Il comma 2 della norma in commento sembra prevedere, se ben compreso, obblighi autorizzativi in capo sia al controllante posto al vertice della catena partecipativa (con possibilità in questo caso di esclusione) sia alla società, da quest'ultimo controllata, che di fatto acquisisce/incrementa una partecipazione.

Al riguardo pare opportuno prevedere:

- l'esenzione dalle procedure autorizzative per l'acquisizione/incremento di partecipazioni in imprese vigilate qualora il detentore diretto della partecipazione, e la sua capogruppo, siano entrambe imprese già vigilate; comunque si chiede, in caso non venissero applicate le esenzioni, che nel caso di gruppi bancari possa essere la sola Capogruppo a dare corso agli obblighi procedurali esimandone la società che direttamente acquisisce/incrementa la partecipazione;
- la possibilità che se l'acquisizione/incremento è fatta da una società del Gruppo Bancario non vigilata o comunque da società non inclusa nel Gruppo Bancario ma sottoposta a direzione e coordinamento di una Capogruppo bancaria, quest'ultima possa sostituirsi nella richiesta di autorizzazione per conto della propria controllata, escludendo il detentore diretto della partecipazione da ogni obbligo procedurale.

Per quanto ovvio, tutte le informazioni a corredo dell'istanza si riferirebbero comunque alla società che in concreto intende effettuare l'operazione.

Sembra infine opportuno prevedere in modo esplicito l'esclusione dell'applicazione delle procedure autorizzative nel caso di operazione che riguardino le riarticolazioni del Gruppo. In altri termini, sulla base del principio che l'attività di autorizzazione/verifica degli assetti proprietari sia stata svolta nella prima fase di acquisizione, si potrebbe prevedere che nessun iter autorizzativo – ma piuttosto una mera comunicazione - sia da effettuare, ai sensi dell'art 19 TUB, quando una società del gruppo intende rilevare da altra società del gruppo la partecipazione in una impresa finanziaria.